

# **TI\_GERICHTE 52.2018.525 vom 3. Oktober 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-10-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2018.525](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.525)

FR: TI\_GERICHTE 52.2018.525 du 3 octobre 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2018.525 del 3 ottobre 2018

## **Regeste**

Accesso a documentazione in materia edilizia in base alla LIT

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 20 cpv. 2 LIT. In virtù del cpv. 3 della medesima norma, il procedimento è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100). La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 65 cpv. 1 LPAm) e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAm). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAm).

### **E. 2.1**

Nel Cantone Ticino l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali è disciplinato dalla LIT, la quale ha come scopo di garantire la libera informazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 cpv. 1 e 2 LIT). Con l'entrata in vigore della LIT, il principio secondo cui l'attività delle autorità e delle loro amministrazioni è caratterizzata dalla segretezza con riserva di pubblicità è stato sostituito con la regola della pubblicità con riserva della segretezza ( Messaggio del Consiglio di Stato relativo alla LIT del 19 novembre 2009 [n. 6296], non pubblicato nella RVGC, ma reperibile in: [www.ti.ch/gc](http://www.ti.ch/gc), cap. I.2). La LIT si applica - tra l'altro - alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali (art. 2 cpv. 1 lett. d LIT).

### **E. 2.2**

L'art. 3 LIT riserva l'applicazione di disposizioni speciali. Per quanto qui interessa, il primo capoverso specifica che l'accesso a documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retto dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali. Inoltre - prosegue la norma (cpv. 3 lett. b) - restano riservate le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla LIT per l'accesso a determinate informazioni.

### **E. 2.3**

In concreto, a torto gli insorgenti pretendono che l'accesso agli atti delle domande di costruzione sia regolato dalla LE quale *lex specialis* e che esso sarebbe dunque consentito solo nel periodo di pubblicazione di cui all'art. 6 LE. Quest'ultima norma si limita a permettere l'esercizio del diritto di opposizione, prima, e di ricorso poi. Non regola, invece,

il quesito dell'accesso agli atti una volta terminata la procedura né tantomeno lo vieta. Né altra norma della LE o della LIT permette di concludere che il legislatore abbia inteso sottrarre dal campo di applicazione di quest'ultima un settore importante e sensibile come quello dell'edilizia. Priva di fondamento, la censura va respinta.

### **E. 3**

A ragione i ricorrenti non mettono in dubbio il carattere di documento ufficiale degli atti relativi a una domanda di costruzione, compreso il certificato di abitabilità, che rientrano appieno nei criteri di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT, secondo il quale sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto.

### **E. 4**

Gli insorgenti ritengono che stanti i motivi soggiacenti alla richiesta d'accesso agli atti, la domanda sarebbe abusiva. A torto, tuttavia.

#### **E. 4.1**

A norma dell'art. 9 cpv. 1 LIT ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte dell'autorità. Essa, prosegue la norma (cpv. 2), può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia; un diritto all'invio di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi. Il medesimo disposto sancisce anche che (cpv. 4) se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla LIT, il diritto di consultazione è considerato adempiuto.

#### **E. 4.2**

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 134 I 65 consid. 5.1). Il divieto dell'abuso di diritto è componente del principio della buona fede ( Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 722) previsto dall'art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impone allo Stato, alle autorità e ai privati di agire nel suo rispetto. Il messaggio della LIT ( loc. cit. , n.

#### **E. 4.3**

Nel caso in esame, i ricorrenti sostengono che la richiesta discenda dallo scopo di raccogliere informazioni su di loro in considerazione del contenzioso concernente l'edificazione della \_\_\_\_\_. Ora, tuttavia e come visto, i motivi alla base della domanda sono del tutto ininfluenti ai fini di valutare l'ammissibilità della stessa. Nulla muta al riguardo il fatto che il documento ufficiale richiesto sia stato allestito dall'autorità o dal privato cittadino. Né l'autorità comunale ha eccepito alcunché circa un eventuale comportamento abusivo da parte di CO 1 e CO 2. Sicché nemmeno è possibile intravedere nel concreto un agire contrario al funzionamento dell'amministrazione nei termini appena evocati. 5. I ricorrenti invocano l'art. 10 della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini del 9 ottobre 1992 (LDA; RS 231.1), secondo cui l'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata; in particolare ritengono che occorra il consenso dell'autore per allestire una nuova copia del documento,

per metterlo in circolazione o per diffonderlo in altro modo. Siccome tale autorizzazione non è stata data, i documenti non possono né essere fotocopiati né essere consegnati a terzi.

5.1. L'art. 9 cpv. 3 LIT specifica che l'utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale. Tale formulazione è il frutto di una proposta di modifica della maggioranza della Commissione della legislazione, volta - tra l'altro - proprio a specificare che questa riserva si riferisce non alla consultazione, ma solo all'utilizzazione dei documenti protetti dal diritto d'autore (Rapporto di maggioranza al Messaggio LIT del 14 dicembre 2010 [n. 6296 R1], pag. 5). Di regola, al più tardi con la rimessa dei documenti all'autorità, l'autore esercita il suo diritto alla prima pubblicazione, siccome rende l'opera accessibile a un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata (cfr. art. 9 cpv. 2 e 3 LDA). Ciò che legittima l'uso privato dell'opera e, di riflesso, la possibilità per l'autorità di permetterne non solo la consultazione in base al principio di trasparenza, ma anche l'estrazione di fotocopie (Messaggio, loc. cit. ; art. 19 cpv. 1 e 2 LDA; cfr. anche: Messaggio, Commento n. 4.2. ad art. 9; in questo senso: Denis Barrelet, *Le principe de transparence et les exigences du droit d'auteur*, in: *Medialex 2003* pag. 155 segg., cap. III.1). La questione dell'(ulteriore) utilizzo che intende fare il destinatario delle copie resta comunque regolata in base ai principi generali del diritto d'autore ( *ibidem* ; inoltre: Urs Steimen in: Urs Maurer-Lambrou/Gabor P. Blechta [curatori], *Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz*, III ed., Basilea 2014; Pascal Mahon/Olivier Gonin, in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [curatori], *Öffentlichkeitsgesetz*, Berna 2008, n. 55 segg. ad art. 6).

5.2. In concreto, sotto il profilo del diritto d'autore nulla osta in linea di principio all'accesso e al rilascio di copie degli atti delle domande di costruzione. Infatti, con la rimessa dei piani all'autorità nell'ambito di una procedura edilizia vi è da ritenere che l'opera sia stata pubblicata. La censura va dunque respinta. Giova comunque sottolineare che l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza sul principio di trasparenza dell'amministrazione del 24 maggio 2006 (OTras; RS 152.31) prevede che se il documento è protetto dal diritto d'autore, l'autorità rammenta al richiedente le relative limitazioni d'utilizzo. Anche se analoga norma non è prevista dall'ordinanza cantonale, nulla vieta all'autorità che rilascia copie di documenti protetti dal diritto d'autore di attirare l'attenzione del richiedente sulle limitazioni dell'utilizzo che potrà farne; ciò è anzi auspicabile (cfr. sul tema: Barrelet, *op.cit.*, cap. VI).

## **E. 6**

I ricorrenti sostengono, infine, che la documentazione richiesta contiene dati personali relativi a persone ben identificabili; essi sarebbero così toccati nella loro sfera privata. Sottolineano il rischio che tali informazioni possano finire in mani sbagliate una volta uscite dalla custodia dell'Autorità. Siccome gli istanti non potrebbero vantare alcun interesse degno di protezione e tantomeno uno pubblico preponderante sul diritto di rispetto alla sfera privata, l'accesso agli atti andrebbe negato.

### **E. 7.1.1**

Il diritto all'accesso a documenti ufficiali previsto dalla LIT non è assoluto. L'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT permette di negarlo se ciò può ledere la sfera privata di terzi, fermo restando che l'interesse pubblico all'accesso può eccezionalmente prevalere. Secondo l'art. 14 cpv. 2 del regolamento della LIT del 5 settembre 2012 (RLIT; RL 162.110) ciò è il caso se la pubblicazione risponde a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in special modo in seguito a nuovi eventi (lett. a), se la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute

pubblica (lett. b) oppure se la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli (lett. c).

### **E. 7.1.2**

La legge, tuttavia, non chiarisce cosa si deve intendere per sfera privata. Il messaggio relativo alla LIT spiega comunque che la definizione e la delimitazione di questo concetto devono essere dedotte dal testo dell'art. 13 Cost., concernente la protezione della sfera privata, e dell'art. 28 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), relativo alla protezione della personalità contro lesioni illecite (messaggio cit., n. 7.2.). Le nozioni di sfera privata e di protezione della personalità sono infatti connesse e il ricorso a un concetto unico è imprescindibile per assicurare il coordinamento necessario nell'applicazione della legislazione sulla trasparenza e di quella sulla protezione dei dati ( *ibidem* ).

### **E. 7.1.3**

Per l'art. 13 cpv. 1 Cost. ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. Questo diritto, dunque, concerne un vasto ventaglio di comportamenti, atteggiamenti o manifestazioni di ciò che il privato considera parte del proprio mondo: dall'integrità fisica ai comportamenti sessuali, passando dalle relazioni sociali e la comunicazione con terzi ( Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier , *Droit constitutionnel suisse*, vol. II, III ed., Berna 2013, n. 382). Inoltre, il secondo capoverso dell'art. 13 Cost. stabilisce che ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Si tratta del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, secondo cui ogni persona oggetto del trattamento estraneo, statale o privato che sia, d'informazioni che la concernono deve poter decidere se e per quale scopo i suoi dati personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2. i.f.). La nozione di elaborazione comprende, sotto il profilo della protezione dei dati, anche la comunicazione, ovvero l'accesso, la trasmissione e la pubblicazione di dati personali ( *ibidem* ).

### **E. 7.1.4**

Secondo l'art. 28 cpv. 2 CC una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Per quanto qui interessa, il privato non deve sentirsi costantemente osservato, ma entro certi limiti deve poter stabilire autonomamente chi può avere quali informazioni che lo concernono, rispettivamente quali eventi e caratteristiche personali debbano rimanere sconosciute a determinati terzi o al pubblico in generale ( Regina E. Aebi-Müller in: Peter Breitschmid/Alexandra Jungo [curatori], *Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 23 ad art. 28 CC).

### **E. 7.2.1**

L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti ufficiali che contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona fisica o giuridica (cfr. art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987; LPDP; RL 163.100; messaggio cit., n. 3 ad art. 12) - devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda

porta proprio sulla pubblicazione di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C\_50/2015 del 5 febbraio 2016 consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi (messaggio, loc. cit. , n. 4).

#### **E. 7.2.2**

L'art. 11 cpv. 2 LPDP, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013 (BU 2012, 426; cfr. Messaggio cit. n. 7 ad art. 12), stabilisce che l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e se sussiste un interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (lett. b). Nell'ambito della LIT, l'adempimento della prima condizione risulta già dalla definizione stessa di documento ufficiale di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT (cfr. anche: DTF 144 II 91 consid. 4.4).

#### **E. 7.3**

A prescindere dal rapporto esistente tra l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT e l'art. 11 cpv. 2 LPDP combinato con l'art. 12 cpv. 2 LIT, la loro applicazione conduce l'autorità a compiere una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, conferendole un certo potere di apprezzamento (RtiD II-2018 n.4 consid. 4.4; DTF 142 II 340 consid. 4.3. riferito alla legislazione federale analoga; inoltre: DTAF A-3649/2014 del 25 gennaio 2016 consid. 8.3.1 con rinvio a Bertil Cottier/Rainer J.Schweizer/Nina Widmer in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [curatori], Öffentlichkeitsgesetz, Berna 2008, n. 50 ad art. 7), censurabile davanti al Tribunale unicamente nella misura in cui procede da un eccesso o abuso del suo esercizio (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmM).

#### **E. 7.4**

L'autorità deve sempre tener conto del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), concretizzato dall'art. 11 LIT, il quale prevede una gradualità del diniego d'accesso puro e semplice, specificando che esso può anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o condizionato (cpv. 3). La limitazione si applica unicamente alle parti del documento la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata. Il differimento può avvenire quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei. In fine, l'accesso può essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati dell'art. 10 LIT.

#### **E. 7.5**

Da ultimo, quando si tratta di concedere l'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali di terzi, dev'essere svolta una procedura plurifase (cfr. DTF 142 II 340 consid. 4.6). In un primo momento l'autorità è chiamata a valutare se una pubblicazione dei dati entra in linea di conto. In un secondo tempo, se ciò non appare escluso, essa deve dare la possibilità ai terzi interessati di esprimersi, prima di prendere la decisione (art. 14 cpv. 1 LIT).

#### **E. 8.1**

Alla luce di quanto appena illustrato, l'accesso agli atti delle domande di costruzione (la cui procedura è terminata) relative a un determinato fondo pone diversi problemi dal profilo della tutela della sfera privata e, in particolare, della protezione dei dati personali. Oltre alle

informazioni risultanti dalla domanda di costruzione e dai vari atti che compongono l'incarto edilizio, possono esservi compresi anche dati relativi alle opposizioni o a eventuali procedure giudiziarie. In questi casi un'anonimizzazione efficace, ovvero atta a rendere impossibile risalire all'identità delle persone interessate se non con uno sforzo eccezionale (DTF 144 II 91 consid. 4.3), può anche risultare non solo onerosa per l'amministrazione, ma anche difficilmente attuabile sia perché la persona richiedente dispone già di alcune informazioni che gli permettono facilmente di risalire all'identità, per esempio, del beneficiario della licenza, sia per la natura stessa della documentazione richiesta (piani ecc.). Tuttavia, il quesito di sapere se un'anonimizzazione entra in linea di conto dev'essere sempre affrontata in concreto e non può avvenire in astratto, poiché la composizione dell'incarto può variare molto. Occorre poi considerare che per effetto dell'art. 970 cpv. 2 CC solo il nome del proprietario attuale è in sostanza liberamente accessibile, mentre per conoscere l'identità dei proprietari precedenti occorre rendere verosimile un interesse secondo l'art. 970 cpv. 1 CC (cfr. Paul-Henri Steinauer, *Les droits réels*, Tome I, V ed., Berna 2012, n. 581b).

### **E. 8.2**

Ferme queste premesse, il Municipio cui viene presentata la domanda nei termini appena descritti deve innanzitutto verificare se sussiste un'eccezione al diritto di accesso secondo l'art. 10 cpv. 1 LIT. Nel contempo, l'Esecutivo comunale deve esaminare la possibilità di anonimizzare i dati personali contenuti nell'incarto. Se l'anonimizzazione è possibile, esso può limitarsi a raccogliere la presa di posizione da parte del proprietario dell'immobile, valutando inoltre se circostanze eccezionali giustificano di sentire eventuali altre persone (per esempio gli occupanti dello stabile), perché possano esprimersi in merito alla tutela della sfera privata. Se per contro un'anonimizzazione non è possibile e l'autorità prevede di accordare comunque l'accesso, deve in linea di principio consultare anche le persone dei cui dati personali si tratta (art. 14 LIT). In ogni caso, salvo ritenga di poter concedere un accesso senza restrizione, ciò che presume l'accordo delle persone consultate (art. 15 cpv. 3 LIT), l'autorità deve rendere una presa di posizione motivata, in relazione al caso concreto, soppesando gli interessi pubblici e privati in gioco (art. 15 cpv. 4 LIT).

### **E. 9.1**

Nel caso in esame il Municipio di CO 3 non ha proceduto nel modo appena descritto o, comunque, questo non risulta dagli atti. In ogni caso, esso ha motivato la propria decisione limitandosi a riportare uno stralcio della decisione della CC-PDT citata in precedenza (supra, A.c.). A torto, pertanto, quest'ultima ha considerato che l'Esecutivo comunale non avesse né ecceduto né abusato del potere di apprezzamento. In realtà, il Municipio non ne ha fatto sufficientemente uso, ciò che è lesivo del diritto.

### **E. 9.2**

Vero è che la CC-PDT, che gode di pieno potere cognitivo, avrebbe potuto - anche alla luce del fatto che i ricorrenti non avevano invocato una lesione del loro diritto di essere sentiti - sanare il vizio di motivazione. Ciò che però a sua volta ha fatto solo in astratto, senza chinarsi sul caso concreto. Emblematico il fatto che nemmeno abbia richiamato dal Municipio gli atti che questo intendeva rendere accessibili. Nulla è dato di sapere su cosa esattamente contenga l'incarto edilizio messo a disposizione.

### **E. 9.3**

Sebbene a ragione la CC-PDT abbia rilevato come gli insorgenti non avessero particolarmente motivato la loro obiezione, ciò non la dispensava comunque dal verificare almeno di quali documenti in concreto si trattasse. Ciò anche alla luce del fatto che - contrariamente a quanto sembra ritenere la CC-PDT- non per forza gli atti in parola sono tutti stati oggetto di pubblicazione, potendo in taluni casi l'autorità rinunciarvi (cfr. art. 12 cpv. 3 LE); il certificato di abitabilità comunque non viene pubblicato né lo sono eventuali opposizioni.

#### **E. 9.4**

Non spettando al Tribunale di porre rimedio alle carenze istruttorie delle istanze inferiori, l'incarto dev'essere retrocesso alla CC-PDT per nuova decisione, previo completamento dell'istruttoria.

#### **E. 10.1**

In definitiva, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Secondo la giurisprudenza il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato vincente (STA 52.2016.438/440 del 5 aprile 2018 con rinvio a STF 2C\_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1.). Soccombenti, di conseguenza, sono RA 1 e CO 2. Malgrado quest'ultimo abbia omesso di prendere posizione in questa sede, non può sottrarsi all'obbligo di pagare le spese processuali, avendo anch'egli sottoscritto la richiesta di accesso ai documenti che ha originato la vertenza. Egli, inoltre, ha resistito all'accoglimento dell'impugnativa davanti alla Commissione LIT.

#### **E. 10.2**

La procedura di accesso ai documenti ufficiali è di principio gratuita, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT, ma non concerne invece i ricorsi presentati alla CC-PDT e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. Messaggio cit., n. 3 ad art. 16). Il fatto che la CC-PDT abbia rinunciato - senza motivare tale scelta - a percepire una tassa di giustizia, non conduce questa Corte a fare altrettanto. Pertanto, la tassa di giustizia è posta in capo a CO 1 e CO 2 (art. 47 cpv. 1 LPAm). Essi dovranno inoltre versare ai ricorrenti le ripetibili di questa sede (art. 49 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza impugnata è annullata; 1.2. gli atti sono retrocessi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza affinché, completata l'istruttoria, renda una nuova decisione. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico di RA 1 e CO 2, i quali rifonderanno agli insorgenti complessivamente pari importo per ripetibili. Ai ricorrenti è retrocesso l'importo di fr. 1000.- versato quale anticipo spese. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente II  
vicecancelliere